



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni Ordine e Grado
della provincia di Roma

OGGETTO: Pensionamenti 2025 - Trattenimento in servizio – chiarimenti

Facendo seguito alla circolare AOODGPER prot. n. 150796 del 25 settembre 2024 ed alla seguente nota dello scrivente Ufficio, in vista della prossima campagna dei pensionamenti previsti per il 01/09/2025 ed a seguito di numerose richieste provenienti dalle Istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sulla materia dei trattenimenti in servizio del personale docente e non docente.

Il Decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 ha introdotto significative modifiche in tema di disciplina del Trattenimento in servizio dei dipendenti della pubblica amministrazione, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, limitando fortemente la possibilità dei dipendenti di permanere in servizio al raggiungimento dell'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio.

Più precisamente, il Dirigente scolastico è tenuto a adottare un provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio allorché il dipendente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) raggiungimento entro il 31/08 dei requisiti previsti per la pensione anticipata (**41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini**) al compimento dell'età anagrafica prevista quale limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia **65 anni**, come sancito dall'art. 2, comma 5, del Decreto-legge n. 101/2013;
- b) raggiungimento sempre entro il 31/08 dell'età anagrafica di **67 anni** e del requisito contributivo di **20 anni** (art. 24, comma 7 del Decreto-legge n. 201/2011).

Come chiarito anche dalla circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione cd. di vecchiaia (i citati 20 anni) è necessario prendere in considerazione i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, quindi non solo il rapporto di lavoro in essere con la pubblica amministrazione ma anche precedenti diversi rapporti di lavoro. Infatti, se il totale dei 20 anni è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive rientranti in diverse gestioni previdenziali, l'interessato potrà accedere all'istituto gratuito del cumulo o a quello della totalizzazione al fine di conseguire il requisito contributivo minimo richiesto.

Per queste ragioni nei flussi con cui l'INPS comunica, ogni anno, la maturazione dei requisiti pensionistici del personale scolastico, viene espressamente indicato nelle "note operatore INPS" il



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia “*in regime di cumulo*”, qualora ovviamente l’anzianità contributiva dei 20 anni sia maturata con riferimento ai versamenti contributivi di più gestioni ed indipendentemente dal fatto che l’interessato abbia o meno inoltrato la domanda di pensione in cumulo.

Nell’ipotesi in cui l’INPS abbia verificato, anche attraverso il cumulo, il raggiungimento dei 20 anni, sancendo la DECORRENZA IMMEDIATA del diritto alla pensione di vecchiaia, le Istituzioni scolastiche dovranno procedere ad inserire la cessazione al SIDI il più rapidamente possibile.

Si ricorda, inoltre, che per il personale che abbia il primo accredito contributivo dal 01/01/1996, il collocamento a riposo può essere disposto solo se l’importo della pensione non risulti inferiore al cd. *importo soglia* pari all’assegno sociale annualmente rivalutato. Ciò vuol dire che oltre al requisito anagrafico di 67 anni ed a quello contributivo dei 20 anni, è necessaria la valutazione sull’entità dell’importo pensionistico. Ovviamente, per tale valutazione le Istituzioni scolastiche dovranno riferirsi alla sede INPS competente. Nell’ipotesi in cui, pertanto, l’INPS dichiari che il dipendente sessantasettenne, pur avendo maturato 20 anni di contributi, non abbia raggiunto l’importo soglia, lo stesso potrà permanere in servizio.

Al caso sopra descritto si aggiungono altre due sole ipotesi di trattenimento in servizio.

La prima riguarda coloro che raggiungono il requisito anagrafico (67 anni) entro il 31/08 e **non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva**. In questa ipotesi il trattenimento spetta non oltre il settantunesimo anno d’età “*se consente di conseguire, per effetto della proroga, l’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione, cioè 20 anni di contributi*” (art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297/1994). La già citata circolare n. 2/2015 chiarisce che tale ipotesi di trattenimento può essere concessa solo a condizione che il dipendente, permanendo in servizio, sia in grado di raggiungere l’anzianità contributiva di 20 anni entro il compimento dell’età anagrafica dei settantuno anni.

In caso contrario, cioè nell’ipotesi che, nonostante il trattenimento, il lavoratore **non** possa raggiungere il requisito anzidetto, l’amministrazione scolastica deve disporre la cessazione dal servizio.

Esempi:

- 1) docente con 67 anni di età e 18 di contributi: il trattenimento può essere concesso per due anni fino al raggiungimento del minimo contributivo dei 20 anni;
- 2) docente con 67 anni di età e 16 di contributi: il trattenimento può essere concesso per quattro anni in quanto idoneo al raggiungimento dei 20 anni di contributi entro il settantunesimo anno d’età;
- 3) docente con 67 anni di età e 11 di contributi: il trattenimento non può essere concesso in quanto al compimento del settantunesimo anno di età non sarà in grado di raggiungere i 20 anni (**si ricordi sempre che i calcoli sull’anzianità, di competenza INPS, devono svolgersi,**



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

come detto in precedenza, valutando i contributi versati nelle diverse gestioni, non solo in quella dei dipendenti pubblici);

L'altra ipotesi di trattenimento in servizio è quella introdotta dall'art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015. Trattasi del trattenimento concesso al personale impegnato in **progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti a seguito di accordi con scuole o Università di paesi stranieri. In tali casi, il trattenimento in servizio può essere disposto per non più di tre anni (così come sancito dalla Legge n. 205/2017, comma 630 che ha portato da due a tre anni il limite fissato dalla Legge n. 208/2015), con provvedimento motivato del dirigente scolastico.

La nota contenente le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025 dichiara che: *“L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.”*

Ne consegue che il trattenimento in servizio del personale scolastico impegnato in progetti didattici internazionali presuppone:

- che tali progetti didattici siano innovativi e riconosciuti;
- che tali progetti didattici siano già avviati e che ad essi si dia continuità;
- che tali attività siano previste in accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri;
- che tali progetti didattici siano svolti in lingua straniera.

Il provvedimento di trattenimento, nel caso di specie, non può eccedere la durata del progetto stesso (non può essere previsto un trattenimento triennale se il progetto ha durata biennale, ad esempio) e, comunque, come espressamente previsto dalla norma non è reiterabile oltre i tre anni.

Detto provvedimento deve essere inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato e allo scrivente Ufficio.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Sinteticamente, si può dire che le ipotesi di trattenimento in servizio previste dalla normativa vigente sono di due tipi:

- a) quelle destinate a consentire ai lavoratori la possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici minimi (67 anni d'età e 20 di contributi), a cui aggiungere le ipotesi dei dipendenti che pur in possesso dei 20 anni di contributi non raggiungono l'*importo soglia* (personale con primo accredito contributivo dal 01/01/1996);
- b) quelle destinate a consentire ai lavoratori la partecipazione a progetti didattici internazionali in cui sono impegnati.

Si ricorda, inoltre, che il trattenimento in servizio può essere disposto solo a domanda. La circolare ministeriale fissa il termine del **21 ottobre 2024** per la presentazione delle istanze di trattenimento in servizio del personale scolastico. L'istanza deve essere presentata in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS.

Non potranno essere prese in considerazione domande presentate oltre il termine previsto.

Infine, il Dirigente scolastico dovrà adottare il provvedimento di trattenimento in servizio, nei casi sopra menzionati, a seguito di comunicazione ed eventualmente confronto con la sede INPS competente.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca